

ACCONTO IVA 2015: SCADENZA AL 28 DICEMBRE 2015

di Celeste Vivenzi

Come di consueto entro il prossimo **28 dicembre 2015** (il 27 cade di domenica) scade il pagamento dell'acconto Iva per il 2015 nella misura prevista dell'88%. Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative:

1) METODO STORICO: prevede il pagamento dell'88% di quanto pagato nella liquidazione Iva del quarto trimestre 2014 (da calcolare sommando l'acconto versato e il saldo versato l'anno successivo);

2) METODO PREVISIONALE: si versa l'88% dell'Iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2015 o sul quarto trimestre 2015 (calcolo difficile da ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto);

3) METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: si versa il 100% dell' IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2015 (occorre considerare l'IVA A DEBITO e a CREDITO relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2015 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10 al 20/12/2015 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l'Iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate. Il contribuente deve conservare apposita liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2015 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.

SOGGETTI CHE SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Sono esclusi dall'adempimento i seguenti soggetti:

- a) Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 o che hanno cessato l'attività entro il 30.09.2015 se trimestrali o entro il 30.11.2015 se mensili;
- b) Soggetti che nel mese di Dicembre 2014 o nel quarto trimestre 2014 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2015 o per il mese di dicembre 2015;
- c) Soggetti di cui al REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (sia coloro che nel 2014 hanno applicato il regime e sia coloro che ne sono usciti con decorrenza 2015 avendo ad esempio optato per il regime ordinario);

- d) **CONTRIBUENTI MINIMI ED EX MINIMI:** ovvero coloro che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi ovvero che nel 2015 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;
- e) soggetti che adottano il regime super agevolato: ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2014 e che ne sono usciti nell'anno 2015);
- f) Imprese AGRICOLE con volume d'affari annuo inferiore ai 7.000 EURO ;
- g) Imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all'art. 74 c. 6 del DPR n. 633/72;
- h) Associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991;
- i) Soggetti di cui al regime agevolato di cui alla Legge n. 190/2014;
- l) soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro.

CALCOLO ACCONTO CON IL METODO STORICO

CONTRIBUENTI MENSILI	88% RIGO VH12 RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DICEMBRE 2014
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI	88% RIFO VL 38 - VL 36 + VH13 RELATIVO AL DEBITO DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2014 SENZA CONSIDERARE GLI INTERESSI PARI ALL'1%
TRIMESTRALI SPECIALI (AUTOTRASPORTATORI E DISTRIBUTORI CARBURANTE)	88% DEL RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE DEL 4 TR.2014 O DEL MESE DI DICEMBRE 2014.

CALCOLO ACCONTO CON IL METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

CONTRIBUENTE MENSILE CHE HA REGISTRATO DAL 01 AL 20 DICEMBRE 2015 LE SEGUENTI OPERAZIONI IVA VENDITE 12.000 IVA ACQUISTI 7.500	SI IPOTIZZI INOLTRE CHE IL CONTRIBUENTE DEBBA ANCORA FATTURARE OPERAZIONI CON IVA PARI A EURO 2.000 PER MERCE GIA' CONSEGNATA IN DATA 20.12.2015
CALCOLO ACCONTO IVA DA VERSARE	IVA VENDITE 14.000 MENO IVA ACQUISTI EURO 7.500 = TOTALE DA VERSARE EURO 6.500 PER IL PERIODO CHA VA DAL 01 AL 20.12.2015 (SI VERSA IL 100% DEL DOVUTO)

CALCOLO ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE

ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE	IL CONTRIBUENTE DEVE STIMARE IL DEBITO DOVUTO RELATIVO AL 4 TR.2015 O AL MESE DI DICEMBRE 2015 E PAGARE L'88% DI TALE IMPORTO AL NETTO DI EVENTUALI INTERESSI DELL'1%.
CONSEGUENZE DI UN CALCOLO ERRATO	L'ACCONTO CALCOLATO CON IL METODO PREVISIONALE NON DEVE RISULTARE INFERIORE ALL'88% DELL'IVA DOVUTA (in caso di omesso versamento dell'acconto IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato FATTO SALVO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO).

LA SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE CHE RISPETTO AL 2014 NELL'ANNO 2015 HA VARIATO IL REGIME DI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell'88% occorre procedere nel seguente modo:

- 1) PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE AL REGIME MENSILE:** il CONTRIBUENTE deve versare con il “*dato storico*” **1/3** dell'imposta versata in sede di **dichiarazione IVA 2015** (4 trimestre 2014);
- 2) PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A REGIME TRIMESTRALE:** il “*dato storico*” del 2014 è rappresentato da quanto versato nei mesi di **ottobre - novembre - dicembre 2014**.

ESEMPIO PRATICO**PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE AL REGIME MENSILE**

IVA VERSATA NEL 4 TRIMESTRE 2014 AL NETTO DEGLI INTERESSI PARI AL 1% :
15.000 EURO

calcolo acconto 2015: $15.000 \text{ euro} / 3 = 5.000$

ACCONTO DA VERSARE = $5.000 \times 88\% = \text{IVA EURO } 4.400$

ESEMPIO PRATICO**PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A REGIME TRIMESTRALE**

IVA versata nei mesi di OTTOBRE- NOVEMBRE – DICEMBRE 2014 euro 12.000

CALCOLO ACCONTO IVA 2015 : $\text{EURO } 12.000 \times 88\% = \text{IVA DOVUTA EURO } 10.560$

ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI

1) I SOGGETTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI: il versamento riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari (ad esempio: contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile). Il versamento, nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono.

2) I SOGGETTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI: è facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l'acconto nella misura del 66,67% in luogo dell'88% per il mese di dicembre 2015 (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2015). I contribuenti o soggetti passivi d'imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l'adempimento se dall'annotazione risulta un credito d'imposta o un debito d'imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l'effettuazione dell'acconto.

3) LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORDATE: in caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali l'acconto risulta essere dovuto e può essere ricalcolato con il metodo previsionale a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale.

GLI AUTOTRASPORTATORI E IL CALCOLO DELL'ACCONTO IVA 2015

Anche per questi soggetti il calcolo può essere effettuato con :

- **METODO STORICO:** si determina l'acconto Iva con riferimento al debito del 4 trimestre 2014;
- **METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:** si determina l'IVA a debito mediante la somma delle fatture emesse del 4' trimestre 2015 annotate dal 1/10 al 20/12/15 e delle fatture emesse dal 1/10 al 20/12/2015 anche se registrate nel 1' trimestre 2016;
- **METODO PREVISIONALE:** si determina con certezza l'IVA dovuta per il 4° trimestre 2015.

Tuttavia si ricorda che per questi soggetti le **fatture emesse** per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere **annotate** entro il **trimestre successivo** a quello di emissione spostando di fatto l'esigibilità dell'imposta secondo la data di registrazione dell'operazione senza l'applicazione dei canonici interessi dell'1% (**TRATTASI DI UNA FACOLTA' E NON DI UN OBBLIGO**).

ESEMPIO PRATICO

FATTURA EMESSA IN SETTEMBRE CON IVA DI EURO 10.000

IL CONTRIBUENTE REGISTRA LA FATTURA NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO E L'IVA RELATIVA CONFLUIRA' NELLA LIQUIDAZIONE DEL QUARTO TRIMESTRE AVENTE SCADENZA **16 febbraio 2016** (il cliente invece registra e detrae l'iva della fattura in oggetto nel mese di settembre 2015).

LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'Acconto IVA, come noto, non si può rateizzare e, in caso di impossibilità al pagamento, la norma dispone che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Il Contribuente può tuttavia utilizzare la procedura del ravvedimento operoso al fine di sanare la violazione corretta con le seguenti modalità operative (il ravvedimento è ammesso se non vi è stata notifica di avvisi bonari per liquidazione automatica , controllo formale o avvisi di accertamento):

- sanzione da 0,2% a 2,8% entro 14 giorni dalla scadenza (si applica lo 0,2% per ogni giorno di ritardo);
- sanzione 3% tra il 15' giorno e il 30' giorno dalla scadenza ;

- sanzione 3,33% entro i 90 giorni dalla scadenza;
- sanzione 3,75% oltre i 90 giorni dalla scadenza ma sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (di regola entro il 30/09/2016);
- sanzione 4,29 % entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- sanzione 5% se oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- INTERESSI: nella misura dello 0,50 % annuo.

Il modello F24 da ravvedimento si compila con il codice tributo 6013 o 6035 (mensili e trimestrali), codice tributo sanzione 8904 anno 2015, interessi legali codice tributo 1991 anno 2015.

LA SCADENZA DEL 28 DICEMBRE 2015 E I POSSIBILI RIFLESSI PENALI

Come disposto dalla normativa di cui al Decreto legislativo n. 158/2015 il reato per l'omesso versamento dell' Iva a debito è stato innalzato da euro 50.000 ad euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che , entro il termine previsto per il versamento dell'acconto IVA previsto per il periodo d'imposta successivo, omettono di versare l'Iva dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d'imposta.

Il prossimo 28 Dicembre (il 27 dicembre cade di domenica) rappresenta il termine ultimo per il versamento dell' IVA risultante dalla Dichiarazione 2015 (periodo d'imposta 2014), onde evitare sanzioni penali, qualora l'imposta non versata sia superiore a euro 250.000.

Nota: a far data dal 22 Ottobre 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, il limite che fa scattare la sanzione penale è passato da 50.000,00 euro a 250.000,00 euro e la nuova soglia si applica, anche ai fatti commessi prima del 22 Ottobre 2015 a patto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data (il reato non sussiste se entro il termine per il versamento dell'acconto Iva - 28 dicembre 2015 - il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante).

La nuova normativa che ha novellato l'art. 13 del D.lgs. 74/2000 ha previsto inoltre che il reato di omesso versamento dell'IVA non è punibile qualora, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, siano state estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie o dal ravvedimento operoso.

Qualora il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve essere concesso al contribuente un termine ulteriore di 3 mesi (prorogabili dal giudice di altri 3 mesi) per estinguere il debito tributario.

22 dicembre 2015

CELESTE VIVENZI